

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



**COMUNE DI
URAGO D'OGLIO**

INDICE:

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.01
Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag.01
Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO	pag.04
Art. 4 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	pag.04
Art. 5 - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag.04
Art. 5-bis - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	pag.05
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag.06
Art. 7 - LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO	pag.06
Art. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	pag.07
Art. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIALE	pag.09
Art. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTOMATICO	pag.10
Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	pag.11
Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	pag.11
Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	pag.12
Art. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	pag.12
Art. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARiffe DEL TRIBUTO	pag.13
Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag.13
Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	pag.14
Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag.15
Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag.15
Art. 20 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	pag.16
Art. 21 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL KIT RIFIUTI	pag.16
Art. 22 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag.17
Art. 23 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag.17
Art. 24 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	pag.18
Art. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	pag.18
Art. 26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	pag.19
Art. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO	pag.19
Art. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE	pag.19
Art. 29 - RISCOSSIONE	pag.20
Art. 30 - DICHIARAZIONI	pag.20
Art. 31 - RIMBORSI E RATEAZIONI	pag.22
Art. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag.23
Art. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	pag.23
Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA	pag.24
Art. 35 - SANZIONI ED INTERESSI	pag.25
Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.25
Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag.25
Art. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	pag.25
ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI EX ASSIMILABILI, ADESSO CLASSIFICATI COME URBANI D.Lgs. 116/20	pag.26
ALLEGATO 2 - ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2) D.Lgs. 116/20.....	pag. 27

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Urago d'Oglio della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai sensi dell'art. 3 dell'*Allegato A - Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, approvato con Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, il Comune di Urago d'Oglio quale ente territorialmente competente (ETC) ha determinato il posizionamento nello Schema Regolatorio I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF (delibera C.C. n.5 DEL 29/03/2022).

Art. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- 3-1. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici di produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b) ter d.lgs. 152/2006.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

- a) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
«rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Trattasi del Comune qualora non sia stata affidata mediante apposito contratto/convenzione la gestione ordinaria TARI.

Art. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4
PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del 7 D.Lgs.152/2006.
2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 non comporta esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5
OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 5bis

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi del D.Lgs. 116/2020 come integrato dall'art. 3 della Delibera 15/2022 di Arera, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: il nominativo del/i soggetto/i incaricato/i al recupero, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale (per il periodo minimo di due anni) con il/i soggetto/i debitamente autorizzato/i ad effettuare l'attività di recupero dei rifiuti.
 - 2.1 Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di tutti i rifiuti prodotti di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una comunicazione annuale nella quale vengono rendicontate le quantità di tutti i rifiuti urbani avviati a recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo dell'anno solare precedente deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 5.1 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune) comunica l'esito della verifica all'utente.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi

violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoruscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solidi all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solidi, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solidi con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7

LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
 - b) tutti i locali di cui alla precedente lettera a) predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ognqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di

un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

- c) tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- e) i locali e le aree scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitati (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiati, in quanto aventi natura operativa, limitatamente alle aree occupate dagli stalli e con esclusione delle aree di manovra.
- f) i locali dei distributori di carburante, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 4 mq per colonnina di erogazione.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 30, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 30, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, quali campi da gioco o vasche delle piscine sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti ecc.;

- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- h) locali e le aree ove si producono rifiuti da attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c., e della pesca (a titolo esemplificativo locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle -ad esclusione della parte abitativa della casa colonica) e florovivaistica limitatamente alle serre a terra, a condizione che siano rifiuti diversi dagli urbani;
- i) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- o) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- p) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non è considerata, come meglio specificato nel successivo art. 9 comma 4, la porzione di superficie dell'attività produttiva industriale e dei magazzini funzionalmente collegati all'esercizio di tale attività occupati da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Al fine della determinazione della superficie assoggettabile al tributo, fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del

contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del tributo TARI decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

6. Gli agriturismi e le aziende agroindustriali sono assoggettati alla TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, fermo restando la facoltà di opzione per il conferimento di tutti i rifiuti al di fuori del servizio pubblico di cui all'art. 5.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
8. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
 - 1.1 Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di vernicatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
altro	20%

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita richiesta a cui dovranno allegare copia dei formulari di smaltimento o MUD, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini situati a ridosso delle linee produttive ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e quelli di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo non situati a ridosso delle linee produttive.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati; tale documentazione deve essere presentata ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

5.1 Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

ART. 10 **RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti. Per la definizione di "riciclaggio" si rimanda all'art.2 comma 6. lettera j) del presente regolamento.
2. Percentuali di riduzione:
 - a) 10%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 20%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 80%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il *Kd* di riferimento, di cui all'art. 15, all'intera superficie imponibile.
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta al controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART.13
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività che producono rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 16 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Sulla base di rilevazioni statistiche, relative anche al territorio comunale o a realtà simili, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il valore previsto di rifiuto secco residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza in funzione del numero degli occupanti, e, in relazione a tale volume, la quota variabile in modo da coprire i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche in misura compresa tra il 70% ed il 95%.
5. Alle utenze che effettuino conferimenti superiori di quanto previsto al comma precedente sarà addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune in modo da disincentivare gli eccessivi conferimenti. Gli introiti saranno destinati principalmente a coprire i residui costi variabili ed eventuali sbilanci della gestione dell'anno di competenza.
6. È compresa nella quota variabile la fornitura annuale di sacchi indicata al secondo comma dell'art. 20 Le richieste di ulteriori sacchi saranno gestite al di fuori della tariffa.

ART.17 **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri

anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
 - 2.1 I membri temporaneamente domiciliati altrove possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti e a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e di durata non inferiore all'anno, nel caso in cui si tratti di:
 - a. persona dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio, lavoro o volontariato all'estero;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero, centri socioeducativi istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
 - 2.2 Qualora il numero dei componenti si azzerasse (nel caso di abitazione già con categoria componenti 1), verrà applicata all'utenza l'esenzione totale solo nel caso in cui l'abitazione rimanga inutilizzata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale (compresi i cittadini residenti all'estero iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata o, in mancanza, quello di una unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, è applicata l'esenzione totale.
8. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART.18 **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Sulla base di rilevazioni statistiche, relative anche al territorio comunale o a realtà simili, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il valore previsto di rifiuto secco residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza in funzione dell'attività in essa esercitata, e, in relazione a tale volume, la quota variabile in modo da coprire i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche in misura compresa tra il 70% ed il 95%.
4. Alle utenze che effettuino conferimenti superiori di quanto previsto al comma precedente sarà addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune in modo da disincentivare gli eccessivi conferimenti. Gli introiti saranno destinati principalmente a coprire i residui costi variabili ed eventuali sbilanci della gestione dell'anno di competenza.
7. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori come disposto nell'articolo 20 del presente regolamento.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività che producono rifiuti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio immobiliare, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 20

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	n. 1 Bidone carrellato da 120 lt. dotato di microchip (grigio)
Organico	n. 1 Contenitore aerato da lt. 10, n. 1 bidone da 25 lt. (marrone)
Vetro alluminio e metallo	n. 1 Bidone da 35 lt. (verde)
Carta	n. 1 Bidone da 40 lt. (blu)

2. Ad ogni utenza vengono attribuiti annualmente e gratuitamente i sacchi per la consegna dei rifiuti, i cui quantitativi e tipologie, se non diversamente indicati, sono rapportati, nel caso di utenze domestiche, al numero effettivo dei componenti risultanti nelle denunce Tari e, nel caso di utenza non domestica, alla categoria di attività:

Rifiuti	Sacchi
Organico	Sacchi in MATER-BI o carta
Plastica	Sacchi gialli da 120 lt.
Pannolini o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomizzati, cateteri ecc...	n. 50 Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni o a soggetti in situazioni di disagio sanitario che ne facciano richiesta per uso personale)

3. Al momento del ritiro del kit rifiuti, conseguente alla presentazione della denuncia di attivazione di utenza domestica o non domestica, l'utente dovrà versare una cauzione, il cui importo, da versare utilizzando il modulo PagoPA fornito dall'ufficio competente, è pari al costo effettivamente sostenuto dall'Ente per l'acquisto del kit stesso, arrotondato per eccesso o per difetto.

3.1 La cauzione viene restituita con la cessazione dell'utenza TARI, previa restituzione del kit integro e nel medesimo stato in cui è stato ricevuto (salvo il deterioramento risultante dall'ordinario utilizzo), mediante rimborso sul conto corrente indicato dal contribuente e secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore.

Art. 21 **MODALITÀ DI GESTIONE DEL KIT RIFIUTI**

1. In caso di furto o rottura di un contenitore della raccolta differenziata l'utente dovrà richiederne la fornitura o sostituzione all'ufficio ecologia che fornirà apposita modulistica da compilare, dopodiché:
 - a. in caso di furto il nuovo contenitore sarà consegnato gratuitamente, concordandone il ritiro in caso di immediata indisponibilità;
 - b. in caso di rottura del contenitore da parte del personale preposto al ritiro dei rifiuti il nuovo contenitore sarà consegnato gratuitamente, concordandone il ritiro in caso di immediata indisponibilità;
 - c. in caso di rottura o deterioramento del contenitore non imputabile a terzi, il nuovo contenitore sarà consegnato previo pagamento da effettuarsi utilizzando il modulo PagoPA fornito dall'ufficio ecologia che concorderà altresì le modalità per il ritiro in caso di immediata indisponibilità.
2. Alla cessazione dell'utenza rifiuti (per trasferimento residenza, ecc....) i contenitori dovranno essere riconsegnati all'ufficio preposto integri e puliti, sia all'esterno che all'interno. Qualora una di queste condizioni non fosse soddisfatta, il Comune tratterrà la somma versata dall'utente a titolo di cauzione al momento della consegna del kit stesso.
3. Casi particolari:
 - a. kit restituito parzialmente: sarà trattenuto dalla cauzione il valore del singolo contenitore mancante;

- b. mancata restituzione del kit ricevuto gratuitamente: addebito di tutto il valore del kit;
- c. mancata restituzione del kit ritirato con pagamento cauzione: trattenuta dell'intera cauzione.

Art. 22
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti dall'art. 30.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Art. 23
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 15 %, rapportato ai giorni di effettivo disservizio. La segnalazione per il mancato svolgimento del servizio, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire in forma scritta all'ufficio protocollo dell'Ente.

Art. 24
RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. All'utenza domestica occupata da un componente ultrasessantacinquenne o da due componenti uno dei quali ultrasessantacinquenne e invalido con indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00 viene accordata l'esenzione totale dal pagamento della tariffa. Per usufruire dell'esenzione il soggetto interessato dovrà

presentare entro il 31 marzo dell'anno in corso idonea richiesta corredata da attestazione ISEE valida e eventuale autocertificazione riguardante lo stato di invalidità. L'attestazione ISEE dovrà essere rinnovata annualmente e presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza del beneficio.

3. L'esenzione totale viene altresì applicata quando si verificano le condizioni di cui all'art.17, comma 2.2, del presente Regolamento.
4. I locali non utilizzati di utenze domestiche o non domestiche che abbiano anche solo un'utenza attiva di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e/o siano arredati hanno diritto alla riduzione del 50% sulla parte variabile, a condizione che sia presentata apposita denuncia di attivazione locale sfitto.
5. I locali non utilizzati di utenze domestiche o non domestiche che non abbiano attive utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e siano completamente privi di arredo hanno diritto all'esenzione totale, a condizione che sia presentata apposita denuncia di attivazione locale sfitto munita di idonea documentazione dimostrativa.
6. Tutti gli esercizi pubblici che esporranno il logo "NO SLOT" della Regione Lombardia e che si impegheranno a non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito avranno diritto ad una riduzione pari al 30% sulla parte variabile, il cui onere sarà totalmente assorbito dal bilancio comunale. Ogni anno gli esercenti dovranno sottoscrivere un impegno a non installare tali apparecchiature e depositarlo in Comune entro il 31 gennaio. Il Comune potrà effettuare controlli durante l'anno al fine di verificare il rispetto dell'impegno sottoscritto. La presente riduzione viene prorogata a tempo indeterminato, dando mandato al Consiglio Comunale di prevedere, in sede di approvazione del piano finanziario TARI annuale, eventuali modifiche o scadenze.
7. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.

Art. 25 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 26 **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza

dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 27
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di C.C. n. 4 del 24/03/2021. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 e successive modifiche.
2. Il tributo TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo della tassa comunale ed è versato direttamente ad essa contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020.

Art. 29
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. In particolare il pagamento può essere effettuato: - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24); - mediante PAGO PA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente periodo, non esime il contribuente dal versare la TARI.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il versamento deve essere effettuato in n.3 rate scadenti il 16/06 –31/10 dell'anno di competenza (acconto) ed il 28/02 dell'anno seguente (saldo) per i conferimenti effettuati in eccesso a quelli previsti e per l'eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente dovuto a modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che abbiano comportato variazioni del tributo. Per l'acconto è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è calcolato ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale. I solleciti di versamento potranno essere inviati contestualmente all'emissione dell'acconto TARI.

Art. 30 **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune utilizzando apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dallo stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune all'ufficio protocollo, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - a) il servizio postale, preferibilmente con raccomandata A/R all'indirizzo: Piazza G. Marconi 26 25030 Urago d'Oglio (Bs);
 - b) posta elettronica, utilizzando preferibilmente la PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it (indirizzo abilitato anche alla ricezione di e-mail ordinarie).

Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti a) e b), fa fede la data di invio.

3.1 Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 030717114 int.1, nonché al numero verde 800-016533 Sarà inoltre disponibile un totem multifunzionale ed interattivo touch screen quale ulteriore strumento di supporto all'utenza.

4. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima. La tempistica indicata corrisponde al tempo intercorrente tra la data di ricevimento della dichiarazione dell'utente da parte dell'ufficio comunale competente e la data di invio della risposta scritta.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, di richieste di variazioni di indirizzo all'interno del Comune, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni o di altre circostanze che comportino variazioni di intestazione, possono invitare i contribuenti a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dei contribuenti di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione; la tassa non è dovuta per le annualità successive solo se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
8. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
11. In sede di prima applicazione della TARI sono state recepite le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente integrate da elementi necessari per l'applicazione del tributo ricavati da informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, oppure per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n.212.
12. Le dichiarazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
13. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su modello predisposto dal Comune, deve contenere:
 - a) per le utenze domestiche:

- i dati identificativi dell'utente dichiarante: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- l'indirizzo di residenza, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente dichiarante e ogni altro recapito utile per eventuali immediati contatti (es. recapito telefonico);
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo (via, numero civico, interno se presente), dati catastali completi (foglio, particella, subalterno, categoria) della/delle unità immobiliari occupate/deteneute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 di questo regolamento;
- il numero totale degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

b) Per le utenze non domestiche:

- identificazione della società/ ditta/ ente titolare dell'utenza (denominazione/ ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, indirizzo PEC) e del relativo legale rappresentante (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito utile per eventuali immediati contatti quali ad es. recapito telefonico);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/deteneute/possedute: indirizzo (via, numero civico, interno se presente), dati catastali completi (foglio, particella, subalterno, categoria), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.7 e dell'art.8 di questo regolamento;
- l'attività o le attività effettuata/e e le destinazioni d'uso;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

Art. 31 **RIMBORSI E RATEAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. I rimborsi sono erogati entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La compensazione, laddove possibile, sarà applicata d'ufficio in caso di mancata esplicita richiesta di rimborso da parte del contribuente.
5. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a. con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. 7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

7. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriori rateizzazioni di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune;
 - c) agli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
8. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 (cento) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, anche in riferimento a quanto contenuto nel "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" approvato con delibera di C.C. n. 12 del 22/07/2020.
8. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile dell'area economico finanziaria, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o PagoPA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 34 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 per le posizioni tributarie accertate dall'Ente fino al 31/12/2019. Le attività di riscossione relative agli atti emessi dal Comune a far data dal 01/01/2020 avvengono ai sensi della legge 27/12/2019, n. 160 art. 1 commi 792 e ss.

Art. 35 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 37
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 38
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI EX ASSIMILABILI, ADESSO CLASSIFICATI COME URBANI DPR . 158/99

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
3. Stabilimenti balneari.
4. Esposizioni, autosaloni.
5. Alberghi con ristorante.
6. Alberghi senza ristorante.
7. Case di cura e riposo.
8. Uffici, agenzie, studi professionali.
9. Banche, istituti di credito e studi professionali.
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
14. Attività industriali con capannoni di produzione.
15. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.
17. Bar, caffè, pasticceria.
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
19. Plurilicenze alimentari e/o miste.
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
21. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO 2**ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)**
D.Lgs. 116/20

Frazione	Descrizione	CER/EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse si cui all'articolo 2135 del Codice Civile.